

## **TI\_GERICHTE 16.2012.20 vom 15. Juni 2012**

TI Tribunale d'appello, 2012-06-15, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_16.2012.20](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.2012.20)

FR: TI\_GERICHTE 16.2012.20 du 15 juin 2012

IT: TI\_GERICHTE 16.2012.20 del 15 giugno 2012

### **Regeste**

Contratto di mandato - diritto di essere sentito - obbligo di notifica degli atti alle parti - petizione motivata - termine per le osservazioni - risposta del convenuto - obbligo di notifica - ricusazione del giudice

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice ( DTF 136 II 494 consid. 2.8; 134 II 351 consid. 3; 133 III 589 consid. 4.1), bensì deve dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità ( DTF 135 V 4 consid. 1.3, con rinvii). Non basta segnatamente che il ricorrente affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche ( DTF 133 III 591 consid. 2).

#### **E. 2**

La reclamante si duole della lesione del suo diritto di essere sentita, non avendo ricevuto nessuna comunicazione dopo l'inoltro della sua petizione, se non la decisione impugnata unitamente alla risposta del convenuto e ai documenti alla stessa allegati, sui quali non ha potuto esprimersi. a) Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale (art. 29 cpv. 2 Cost.) garantito altresì dall'art. 53 CPC, la cui violazione implica di principio l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (DTF 135 I 279 consid. 2.6.1 con rinvii). Il diritto di essere sentito è un aspetto della garanzia generale dell'equo processo secondo gli art. 29 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU. Comprende segnatamente il diritto di prendere conoscenza di ogni argomentazione sottoposta al tribunale e di potersi esprimere al proposito, indipendentemente dalla circostanza che contenga argomenti di fatto o di diritto nuovi o che si presti concretamente a influire sul giudizio. Spetta infatti alle parti, e non al giudice, decidere se una presa di posizione o un documento versato agli atti contiene degli elementi determinanti che richiedono delle osservazioni. Il diritto di replica fondato sull'art. 29 cpv. 2 Cost. vale per tutte le procedure giudiziarie, comprese quelle che non rientrano nel campo di applicazione dell'art.

#### **E. 6**

n. 1 CEDU. Ogni presa di posizione o documento versato agli atti deve pertanto essere comunicato alle parti per permettere loro di decidere se vogliono o meno fare uso della loro facoltà di esprimersi (DTF 137 I 197 consid. 2.3.1 con riferimenti ; sentenza del Tribunale federale 5A\_19/2011 del 29 giugno 2011 consid. 2.2 con riferimenti); b) In concreto, il 13 dicembre 2011 il convenuto ha trasmesso al Giudice di pace la sua risposta. Sennonché, dal fascicolo processuale non risulta nessuna citazione delle parti a un'udienza di discussione e neppure l'intimazione all'attrice della risposta di causa del convenuto con relativi allegati prima della decisione di merito. L'art. 245 CPC, espressamente richiamato dal giudice nella sua ordinanza di "fissazione termine" del 24 novembre 2011, prevede infatti che se la petizione è motivata, come in concreto, il giudice assegna al convenuto un termine per le osservazioni scritte, dopo di che cita le parti al dibattimento ( Trezzini in: Commentario CPC 2011, art. 246 pag. 1090) . Il primo giudice non solo ha completamente omesso tale fase ma nemmeno ha notificato all'attrice la risposta del convenuto statuendo direttamente sulla lite. In circostanze del genere il Giudice di pace, impedendo all'attrice di esprimersi sulla presa di posizione della controparte, ha violato il diritto di essere sentito della medesima. c) Tale lesione del diritto di essere sentito non può essere sanata nell'ambito della procedura di reclamo giacché questa Camera non dispone dello stesso potere di esame dell'autorità decidente (DTF 135 I 285 consid. 2.6.1 con rinvii). Ciò posto il reclamo deve essere accolto, senza che sia necessario esaminare le altre censure sollevate dall'attrice e attinenti al merito della vertenza. La decisione impugnata va annullata e la causa rinviata al Giudice di pace affinché emetta un nuovo giudizio nel rispetto del diritto di replica (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC). 3. Per quanto attiene alla richiesta di trasmettere l'incarto ad altro giudice di pace poiché quello del circolo di Bellinzona "con il suo arbitrario e illegale modo di agire, ha palesato parzialità di giudizio atteggiandosi come fautore delle asserzioni (peraltro del tutto errate e infondate) del convenuto e, perciò, non può in alcun modo garantire imparzialità di giudizio" (cfr. reclamo pag. 6 punto 3), la stessa è destituita di fondamento già per il fatto che la procedura di riconsuazione è espressamente regolamentata agli art. 49 segg. CPC. Non compete quindi a questa Camera statuire al riguardo (art. 37 cpv. 4 LOG). 4. Le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza ma visti i motivi di annullamento del giudizio impugnato soccorrono giusti motivi per rinunciare a qualsiasi prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Quanto alle ripetibili, non si giustifica assegnarle. Intanto l'opponente, non avendo presentato osservazioni al reclamo, non può essere considerato soccombente. Inoltre allo Stato del Cantone Ticino possono bensì essere addebitate spese processuali ma non quelle ripetibili (art. 107 cpv. 2 CPC), né il diritto cantonale prevede una diversa regolamentazione. Per questi motivi, decide:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.